

**FONDO DI PROMOVIMENTO REGIONALE – FPR
ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL BELLINZONESE E VALLI (ERS-BV)**

Regolamento

del 19.11.2012

Il fondo FPR

1. L'Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) istituisce il Fondo di Promovimento Regionale (FPR) destinato al finanziamento di iniziative e progetti conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Fondo viene alimentato dai contributi previsti dal Cantone nell'ambito della politica economica regionale, dai Comuni, dalla restituzione degli aiuti concessi, dagli eventuali interessi maturati o pagati dai beneficiari, da doni, contributi, prestiti o cessioni di terzi o altro. Nel Fondo FPR confluiscono anche i fondi del vecchio Fondo di promovimento regionale istituito dalla Regione Tre Valli in ambito LIM.
3. L'assegnazione degli aiuti può avvenire tramite la valutazione di singole richieste o tramite la pubblicazione di un bando di concorso generale o su temi specifici.

Campo di applicazione

4. Il campo di applicazione è quello previsto dalla Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006.
5. I progetti devono interessare il comprensorio dell'ERS-BV ed essere coerenti con le visioni di sviluppo adottate per la regione. Il Consiglio Direttivo (CD) stabilisce le priorità d'intervento.
6. Un'attenzione specifica è volta:
 - alle iniziative imprenditoriali, in particolare a quelle che presentano un carattere innovativo ed occupazionale interessante e favoriscono un indotto economico diretto o indiretto;
 - a progetti nel campo della salvaguardia e valorizzazione di testimonianze storiche, culturali, etnografiche e paesaggistiche della regione;
 - a progetti atti a valorizzare i potenziali locali e regionali;
 - a progetti atti a mantenere o migliorare i servizi di base nelle aree più discoste;
 - a progetti e attività di messa in rete sul territorio regionale promossi dall'ERS/ARS o in collaborazione con altri enti.
7. Sono di regola esclusi dal finanziamento
 - normali progetti di carattere infrastrutturale pubblici o privati;
 - progetti riguardanti settori già saturi o in situazioni ove la nuova iniziativa si pone in concorrenza indesiderata con attività esistenti;
 - semplici sostituzioni di macchinari o manutenzioni di carattere straordinario che non portano ad un potenziamento dell'attività.
8. L'iniziativa deve essere finanziariamente sostenibile e l'aiuto deve essere necessario.

Tipi di aiuto, ammontare e garanzie

9. L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo a fondo perso, prestito con o senza interesse, presa a carico dei costi di interesse, fideiussioni o altre forme.
10. Per il finanziamento di progetti di investimento o per l'avvio di un'attività (start-up) l'ammontare massimo delle diverse forme di aiuto non può superare di regola il 50% dei costi computabili. Per le start-up possono essere prese in considerazione le spese necessarie all'avvio dell'attività.
11. Per il finanziamento di studi di interesse regionale, non finanziati dal Cantone, o studi di fattibilità può essere concesso un contributo fino al 90% del costo complessivo.
12. Per il finanziamento di progetti o attività di sviluppo e animazione promossi direttamente dall'ERS/Agenzia regionale di sviluppo (ARS) o in collaborazione con terzi (compresi workshop, concorsi di idee, ecc.) è previsto un contributo fino al 100% (del costo complessivo).
13. Il fondo FPR può finanziare la quota richiesta all'ERS nei casi in cui partecipa a progetti Interreg (quale capofila o partner) o a fondazioni/enti che si adoperano per valorizzare i potenziali della regione.
14. Il richiedente deve finanziare con mezzi propri almeno il 20% dei costi previsti e produrre le garanzie che la parte rimanente del finanziamento, tenuto conto dell'aiuto FPR, sia assicurata.
15. Non è di regola chiesta alcuna garanzia.

Beneficiari

16. Possono beneficiare dell'aiuto enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche.
17. Gli aiuti sono concessi a persone, aziende o enti ritenuti competenti ed affidabili.
18. Chiunque domanda un aiuto tramite questo fondo deve fornire ogni informazione necessaria relativa all'oggetto dell'aiuto ed autorizzare l'ARS ad eseguire i necessari accertamenti durante tutta la durata del contratto.

Competenze

19. Il CD è l'organismo competente per l'assegnazione degli aiuti. Il CD può designare nel suo ambito un gruppo ristretto cui delegare tutto o parte di questo compito. Spetta altresì al CD decidere i contenuti e le modalità di eventuali bandi di concorso.
20. L'ARS è l'organismo competente per informare in merito al FPR, per l'istruzione della pratica, per il lavoro di back office e per il monitoraggio degli aiuti assegnati. Essa esprime un preavviso, non vincolante, al CD in merito alle richieste di concessione degli aiuti finanziari presentate dai richiedenti.
21. Per casi urgenti, i membri del CD possono deliberare per via elettronica su specifiche richieste inoltrate dall'ARS.
22. L'Assemblea controlla la contabilità relativa al fondo approvando i conti consuntivi.

Prassi

23. Il richiedente inoltra la richiesta al CD tramite invio all'ARS dell'apposito formulario per la richiesta di sostegno finanziario, che può essere scaricato dal sito www.ers-bv.ch o richiesto all'ARS.
24. La domanda di aiuto va inoltrata prima dell'avvio dell'attività e della realizzazione degli investimenti/dei lavori a meno che venga richiesta all'ARS la possibilità di iniziare anticipatamente la fase esecutiva, impregiudicata la

decisione relativa alla richiesta d'aiuto FPR. Domande tardive, tranne eccezioni particolari e giustificate, saranno rigettate.


25. L'ARS ha la facoltà di rigettare le domande manifestamente incomplete o estranee ai criteri previsti. Il richiedente sarà in questo caso informato per iscritto con copia alla presidenza dell'ERS. Il richiedente potrà comunque inoltrare la domanda al CD.
26. Il CD decide sull'assegnazione dell'aiuto stabilendo l'ammontare, la forma e le condizioni, ed invia una decisione formale al promotore.
27. Entro 15 giorni dall'intimazione il richiedente può chiedere una volta il riesame della decisione da parte del CD. La decisione sul riesame è definitiva.
28. Un contratto regola la concessione dell'aiuto stabilendo di volta in volta le disposizioni che si ritengono necessarie e le condizioni dei prestiti e delle fidejussioni.

Aspetti pratici – tecnici – giuridici-norme transitorie

29. L'aiuto viene di norma dato a lavori conclusi e liquidati. In base allo stato d'avanzamento del progetto, il beneficiario del sussidio può richiedere per iscritto, e con i giustificativi necessari, degli acconti.
30. Di regola, gli ammortamenti e gli interessi sono da pagare annualmente. Non sono richiesti ammortamenti o interessi nel corso dell'anno durante il quale il prestito è stato versato.
31. Può essere di volta in volta concessa una proroga al pagamento dell'ammortamento o degli interessi. La decisione è di competenza dell'ARS.
32. I progetti devono prendere avvio entro un anno dalla data di accettazione della richiesta.
33. Contabilmente per il FPR è aperto un nuovo conto e la contabilità è tenuta separatamente.
34. Qualora in futuro non venissero rinnovati i contributi del Cantone e dei Comuni, i fondi cantonali e comunali già erogati potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento.
35. Il presente regolamento è stato approvato nel corso dell'Assemblea dell'ERS in data 19 novembre 2012.
36. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.


PER L'ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL BELLINZONESE E VALLI

Il Presidente:



Avv. Filippo Gianoni

Il Vicepresidente:



Nicola Paolucci